

TI_GERICHTE 36.2001.75 vom 31. August 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-08-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2001.75

FR: TI_GERICHTE 36.2001.75 du 31 août 2001

IT: TI_GERICHTE 36.2001.75 del 31 agosto 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 49

LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 18.11.1997 ribaditi da ultimo nel D.E. 14.11.2000). Di regola il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore: a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato; b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie. Per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza (D.E. 14.11.2000). Va ancora rammentato come, ai sensi dell'art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l'accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall'esecutivo cantonale, nei seguenti casi: " a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza; b) delle persone soggette all'imposta alla fonte; c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.-- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa; d) altri casi particolari." In virtù del Regolamento della Legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994, modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall'Istituto delle Assicurazioni sociali in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi": " a) persone soggette all'imposta alla fonte; b) decesso del coniuge; c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenze giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile; d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.-- secondo il biennio fiscale determinante; e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante; f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa; g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio; h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità; i) cessazione temporanea di attività lucrativa per

riqualificazione o perfezionamento professionale; l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità; m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." (art. 67 RLCAMal) Per quanto d'interesse nella presente procedura appare da verificare se siano dati gli estremi per una determinazione autonoma del reddito in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili, come l'UAM ammette, ed è necessario - in caso di risposta affermativa - accertare se il nuovo reddito sia tale da permettere la concessione del sussidio. Va ancora rammentato che, con il decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2000 il Consiglio di Stato ha modificato l'art. 72 Regolamento LCAMal specificando come il reddito imponibile della persona che esercita un'attività lucrativa indipendente è stabilito defalcando dal reddito aziendale la deduzione relativa al reddito d'attività lucrativa dei coniugi e quella dei figli a carico, in analogia con il diritto tributario.

2.2. Nel caso di specie per la fissazione del reddito determinante al fine del sussidio 2001 è la tassazione 1999/2000. _____ si è visto notificare una decisione di tassazione per il biennio in questione il 14 maggio 2001. Da tale decisione si desume un reddito imponibile di CHF 33'754.- che, arrotondato al mille franchi superiore (art. 30 LCAMal), conduce ad un reddito determinante di CHF 34'000.- che ha imposto il rifiuto del sussidio. Con il suo reclamo _____ ha segnalato una riduzione del reddito che l'amministrazione ha riconosciuto come tale da giustificare l'accertamento del reddito determinante ai sensi dell'art. 67 lett. m Reg. LCAMal. L'Ufficio dell'assicurazione malattia dell'IAS ha comunque respinto l'istanza di sussidio 2001 alla luce del nuovo reddito calcolato. Questa Corte deve esaminare l'esattezza del calcolo in discussione e quindi dei parametri ritenuti, da un lato, e l'applicazione corretta e completa delle norme relative alla determinazione, da parte dell'IAS, del reddito determinante.

2.3. L'IAS ha ritenuto, alla base della sua valutazione del reddito lordo (da non confondere con il reddito determinante), il salario lordo conseguito da _____, nel primo semestre del 2001 riportandolo su base annua ottenendo così un importo di CHF 12'000.-, ha ritenuto l'importo dell'utile da attività indipendente - svolta dai coniugi _____ - riportandolo su base annua per un importo di CHF 4'148.- ed ha ritenuto l'introito degli affitti (CHF 6'500.-). La somma di questi fattori è di CHF 34'648.-. A questo importo va sommata la rendita AVS della signora _____ per fr. 10'116.-. Il reddito lordo 2001 dei signori _____, riportato su base annua, ammonta quindi a CHF 44'764.- e quindi di ben CHF 9'004.- inferiore rispetto ai redditi desunti dalla tassazione 1999/2000. In questo caso, con una diminuzione del 16% ca. degli introiti a fronte degli importi modesti in discussione, va senz'altro ammessa la diminuzione importante del reddito lordo per giustificare il calcolo del reddito determinante al di fuori dei dati della tassazione di riferimento.

2.4. Per il calcolo del reddito determinante va considerato il reddito da salari e da rendite su base annua oltre agli affitti incassati per un totale di CHF 40'616.- (CHF 44'764.- ./ 4'148.-). Gli atti prodotti dal ricorrente all'IAS dimostrano versamenti per interesse passivi di CHF 4'014.- arrotondati (v. estratti conto _____ al 30 giugno per CHF 2'006.90; al 4 maggio per CHF 659.80 ed al 31 marzo per CHF 1'347.10). Su base annua gli interessi passivi riconosciuti - e dimostrati - assommano a CHF 8'028.- (non possono essere considerati invece i CHF 2'000.- di ammortamento del debito non trattandosi di interessi passivi). Detratti gli interessi passivi dal reddito precedentemente calcolato si ha un importo di CHF 32'588.- che, su base mensile, conduce ad un reddito di CHF 2'715.65. Il reddito così calcolato va convertito in reddito imponibile come impone l'art. 72 cpv. 1 Reg.

LCAMal, la conversione avviene sulla base di tabelle che l'IAS allestisce d'intesa con l'Amministrazione delle contribuzioni (oggi Direzione delle contribuzioni). L'uso di queste tabelle appare obbligatorio ed è finalizzato alla parità di trattamento degli assicurati postulanti i sussidi per il pagamento della Cassa malati e che realizzano le condizioni dell'art. 67 Reg. LCAMal. La tabella di conversione valida per gli anni 2001/200 indica, per un reddito mensile lordo di CHF 2'715.65 un reddito imponibile di CHF 24'000.-. Nella sua calcolazione il funzionario dell'IAS (doc. _) ha ritenuto un importo "non arrotondato" di CHF 23'188.- al quale ci si deve rifare. A questo importo va aggiunto il valore della sostanza computabile ossia 1/15 dell'importo della sostanza netta. Per il ricorrente si ha una sostanza netta di CHF 105'147.- cui va aggiunta sostanza imponibile fuori Cantone per CHF 315'408.-. 1/15 di questo importo, al netto della franchigia di CHF 200'000.-, corrisponde a CHF 7'693.85. Nel suo calcolo l'UAM (all. 11) ha sommato ai predetti valori (CHF 23'188.- e CHF 7'693.85 per un totale di CHF 30'881.85) l'importo del reddito aziendale netto su base annua, ossia CHF 4'148.-. L'aggiunta è quindi stata eseguita senza deduzione alcuna. In virtù dell'art. 72 cpv. 2 Reg. LCAMal dal reddito aziendale va defalcata la deduzione relativa al reddito d'attività lucrativa dei coniugi. In virtù della LT (art. 32 cpv. 2): " Se i coniugi vivono in comunione domestica, sono dedotti 4'400.- franchi dal reddito lavorativa che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro." Nel caso concreto, come evidenziato dagli atti acquisiti, appare che i coniugi _____ sono entrambi attivi in seno alla gestione di solarium self-service. Ne fanno fede da un lato l'instestazione della contabilità prodotta e dall'altro il ricorso stesso di _____ che fa riferimento all'attività di entrambi "solarium self-service". Altro elemento che indica la deducibilità di cui all'art. 32 cpv. 2 LT è la decisione dell'Ufficio tassazioni di _____ che prevede la deduzione per il biennio 1999/2000 e lo scritto 24 ottobre 2001 del signor _____ che specifica come la moglie sia attiva nell'ambito del solarium. La deduzione imposta dall'art. 72 cpv. 2 Reg. LCAMal dovendo essere concessa il calcolo (doc. _) dell'UAM non può quindi più essere seguito laddove stabilisce un reddito determinante di CHF 35'030.-. Alla luce di quanto precede la decisione amministrativa impugnata va annullata e gli atti rinviati all'Istituto delle assicurazioni sociali affinché provveda a calcolare nuovamente il reddito determinante e fissi, se dati gli estremi, gli importi dei sussidi dovuti.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.